

STATUTO

Art.1 - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore - Sede locale dell'UNITRE di Colleferro, aderente alla Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età - ETS - APS.
2. L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'", siglabile UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - APS - ETS - SEDE DI COLLEFERRO", con sede in Via Nobel 1, 00034 Colleferro.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Riconoscimento

4. La Sede locale, avendo ottenuto in data 23 ottobre 1990 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art.3 - Finalità e attività

1. Le finalità dell'Associazione sono quelle previste all'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare, formare, informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale anche al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
2. L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art.4 - Adesioni

1. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività e aconfessionalità.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
4. L'ammissione viene annotata nei libri degli Associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
6. Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art.5 - Associati - Diritti e doveri

1. Sono Associati:
 - a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, tra persone che per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, all'acrescita ed all'efficienza della Sede;
 - c) gli Associati docenti che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di aderire all'Associazione per dividerne le attività. I minori possono chiedere di aderire previa autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale o tutoria.
2. Gli associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della SedeLocale e:
 - a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
 - b) Hanno diritto all'elettorato passivo decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel libro

degli Associati.

3. Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale. La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea Generale degli associati.

Art.6 - Organi della Sede locale

1. Sono organi della Sede locale:
 - a) l'Assemblea Generale degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo se obbligatorio al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D. Lgs 117/2017. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
2. I volontari possono anche essere Associati.
3. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art.8 - Composizione e competenze dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Sede locale ed è composta da tutti gli Associati.
2. L'Assemblea elegge con votazione segreta, scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
4. Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Associati: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca

esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.

6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D. Lgs 117/2017, come stabilito in Regolamento. Delibera a maggioranza relativa dei votanti
7. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) elegge le cariche sociali secondo quanto stabilito dal Regolamento;
 - c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale;
 - f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
8. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Art.9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) n° 4 Consiglieri salvo diverse indicazioni stabilite dal Regolamento;
 - g) i direttori nominati delle sedi periferiche salvo diverse indicazioni stabilite dal Regolamento. Il Presidente uscente entra a far parte del nuovo Consiglio Direttivo con il titolo di Presidente Emerito.
2. Al Consiglio Direttivo compete:
 - a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;

- c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori su proposta del Direttore dei Corsi;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria e approvare i Regolamenti previsti;
 - g) adottare, in casi di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'assemblea stessa;
 - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione, a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare dall'Assemblea.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art.10 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede Locale ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art.11 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art.12 - Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore stesso, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2. I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art.13 - Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art.14 - Il Tesoriere

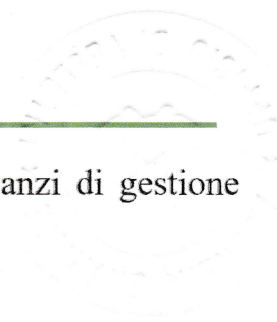
1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale entro 120 giorni.
3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art.15 - Organo di Controllo

1. Qualora venga istituito l'Organo di controllo collegiale o monocratico, l'Assemblea sceglie, anche al di fuori dei propri Associati, componenti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs 117/2017 ottemperando anche a quanto richiesto dell'art 8, comma 6, lettera n) del D.M. 106/2020.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento gestionale.
3. I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 - Rendiconto gestionale

1. L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
2. È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei



proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Sede Locale è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o Privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge ed accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
2. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 - Gratuità delle prestazioni.

1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
 - e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso se istituito.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 - Sedi periferiche

1. La Sede dispone l'apertura di Sedi periferiche per facilitare la partecipazione degli Associati residenti nei piccoli centri del territorio circostante.

2. Le sedi periferiche si avvalgono dell'organizzazione e della struttura della Sede di Colleferro per svolgere le proprie attività istituzionali.
3. La Sede può accettare nella propria organizzazione laboratori o gruppi culturali che ne facciano richiesta o approvarne la collaborazione. Agli stessi può concedere il patrocinio di particolari attività o iniziative.
4. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore per ogni sede periferica operante sul territorio. Una volta nominato, il Direttore entra a far parte del Consiglio Direttivo della Sede di Colleferro e dura in carica un anno.
5. Le disposizioni dei commi precedenti sono valide salvo diverse indicazioni stabilite dal Regolamento.

Art. 21 - Scioglimento della Sede Locale

1. Lo scioglimento della Sede Locale è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
2. Il patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
3. In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 22 - Norme finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile ed alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Cronologia delle Revisioni

Approvazione	Azione	Data
Consiglio Direttivo	Revisione totale sulla base delle indicazioni (modello tipo) della Sede Nazionale	09/01/2007
Assemblea Associati		16/01/2007
“ “	Modifiche richieste dalla Sede Nazionale con nota prot. 1562/RC del 12/06/2007	11/10/2007
“ “	Eliminato comma 4 dell'art. 5 su richiesta telefonica al Presidente da parte della Sede Nazionale	25/10/2007
“ “	Ripristinato comma 4 dell'art. 5 modificato a seguito di colloqui con la Prof.ssa Cravero della Sede Nazionale. Inviato a Torino per la successiva verifica di conformità e per l'iscrizione della nostra Sede nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (v. Dichiarazione Sede Nazionale prot. 1385 IMR/RC del 19/05/2008)	14/03/2008
“ “	Modificati art. 8 punto c) e art.16 comma 1. Inseriti <i>ex novo</i> comma 2 dell'art. 8 e comma 3 dell'art. 16	30/09/2010
Consiglio Direttivo	Revisione totale dello statuto così come indicato dalla Sede Nazionale a seguito della riforma degli Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del D. Lgs. 117 del 03/07/2017	13/12/2019
Assemblea Associati	Modificato art. 6 <i>Organi della Sede locale</i> : aggiunto “Il Presidente” su richiesta della Sede Nazionale prot. 14/GCH/bp/ep del 21/01/2020	24/01/2020
	Aggiunto ad APS della denominazione sociale l'acronimo ETS a seguito della Iscrizione alla Sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del RUNTS con Determinazione della Direzione Inclusione Sociale della Regione Lazio n. G01494 del 15/02/2022	21/02/2022
Assemblea Associati	Modifiche all'art. 5, co. 1, lett. d) e all'art. 6, co. 1, lett. d) a seguito di richiesta Ufficio RUNTS Regione Lazio e modifiche conseguenti all'art. 15, co. 1 e co. 2 e all'art. 19, co. 1, lett. e)	28/03/2025

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione provinciale III di Roma
 Ufficio territoriale di Velletri
 N. 118
 Serie 3
 Data 22/04/25
 REGISTRATO CON EURO
 ART. 5 SENT. 1
 IL DIRIGENTE

Alessandro

Firma su delega del Direttore

(*)